Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS		
Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
	FRIULI-VENEZ	IA GIULIA
<b>L.R. 7/09/1990, n. 43.</b> Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 10 settembre 1990, n. 109.	Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale.	Capo II – Campo di applicazione  1. Sono sottoposti alla disciplina della presente legge, secondo le procedure di cui al Capo III:  a) i progetti di legge e di regolamento aventi ad oggetto materie di rilevanza ambientale o comunque riguardanti l'assetto del territorio, la vegetazione, la fauna ed altri beni ambientali, nonché le proposte di approvazione degli atti amministrativi della Regione a contenuto programmatorio e pianificatorio aventi analogo oggetto, per i quali si applicano le procedure di cui al Capo III, Sezione I; Capo III – Disciplina procedurale  Art. 9. Progetti di regolamento e atti amministrativi regionali a contenuto programmatorio e pianificatorio.  1. All'atto della presentazione alla Giunta regionale, i progetti di regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), devono essere accompagnati da una relazione sui possibili effetti dell'applicazione del regolamento sull'ambiente.  2. Analoga relazione deve accompagnare, all'atto della presentazione agli organi competenti, le proposte di approvazione degli atti a contenuto programmatorio e pianificatorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)
<b>L.R. 6/05/2005, n. 11.</b> Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 11 maggio 2005, n. 19.	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004).	Art. 1. Finalità della legge. Capo I – Attuazione della direttiva 2001/42/CE. Art. 2. Finalità. Art. 3. Finalità e ambito di applicazione. Art. 4. Regolamenti di attuazione. Art. 5. Procedura di verifica. Art. 6. Procedura di VAS. Art. 7. Elaborazione e redazione di piani e programmi Art. 8. Informazione e consultazione su piani e programmi Art. 9. Adozione e approvazione di piani e programmi. Art. 10. Attività di monitoraggio. Art. 11. Periodo transitorio. Art. 12. Adeguamento della normativa.  L'articolo 3 della L.R. 6 maggio 2005, n. 11 è sostituito dell'articolo 34 dalla L.R. 30/07/2009 n. 13. Gli articoli da 4 a 12 della L.R. n. 11/2005 sono abrogati dalla L.R. n. 13/2009.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS		
Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
	FRIULI-VENEZ	IA GIULIA
Delib.G.R. n. 1961 DD. 03/08/2005.	LR 11/2005 – individuazione di piani e programmi di cui all' art 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/ce in materia di valutazione ambientale strategica.	3260;
L.R. 13/12/2005, n. 30. Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 14 dicembre 2005, n. 50.	Norme in materia di piano territoriale regionale.	Art. 4. Attribuzioni del Comune.  []  Il piano regolatore generale del Comune è assoggettato alle procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e alle successive norme di recepimento, nonché alle metodologie di Agenda 21.  Art. 7. Formazione del PTR.  1. La formazione del PTR avviene in conformità alla direttiva 2001/42/CE e alle successive norme di recepimento, nonché con le metodologie di Agenda 21
<b>L.R. 23/02/2007, n. 5.</b> Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 febbraio 2007, n. 9.	Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.	Capo III. Strumenti e contenuti della pianificazione comunale.  Art. 15. Piano strutturale comunale.  Il Piano strutturale comunale ha durata indeterminata e:  []  c) fissa gli indicatori di monitoraggio per la valutazione ambientale strategica (VAS);  [].  Art. 17. Procedura di formazione del PSC.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS		
Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
	FRIULI-VENEZ	IA GIULIA
DPReg. 20/03/2008, n. 086/Pres Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 19 marzo 2008, n. 12, suppl. ord. 25 marzo 2008, n. 11.	Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5. Approvazione.	[].  12. Il PSC è assoggettato alle metodologie di Agenda 21 e alla procedura di VAS.  Art. 21. Piano operativo comunale. []  3. Il POC non può contenere previsioni che abbiano effetti significativi sull'ambiente tali da incidere sulla procedura di VAS fatta nel PSC.  Il Presidente  Decreta  1. È emanato il regolamento di attuazione della parte I della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, denominato "Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.  2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. [].  Allegato.  Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5.  Allegato 1.  Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell'art. 61, comma 4, lettera c) della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5
<b>Delib.G.R. 6/08/2008, n. 1580.</b> Pubblicata nel B.U.R. 27/8/2008, n. 35.	Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali.	Art. 7 – Servizio pianificazione strategica, programmazione negoziata e valutazione Il Servizio pianificazione strategica, programmazione negoziata e valutazione: [] e) svolge le funzioni di Nucleo di valutazione e verifica, quale definito dalla legge n. 144/1999 e dalle successive deliberazioni del CIPE, con idonei apporti tecnici e metodologici e avvalendosi del supporto del Servizio Statistica e con le modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta Regionale; in tale ruolo: 1) fornisce assistenza e supporto tecnico e metodologico agli Uffici regionali competenti per le fasi di formulazione e valutazione e monitoraggio delle politiche pubbliche regionali e di piani e programmi dell'Amministrazione Regionale; a tal fine e per l'opportuna integrazione, si coordina anche con le strutture preposte alla Valutazione

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS		
Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
	FRIULI-VENEZ	IA GIULIA
L.R. 05/12/2008, n. 16. Pubblicata nel 1° supplemento ordinario 12 dicembre 2008, n. 27 al B.U. Friuli-Venezia Giulia 10 dicembre 2008, n. 50.	Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.	Ambientale Strategica; []  Art. 91 – Servizio valutazione impatto ambientale Il Servizio valutazione impatto ambientale: []  e) provvede all'attuazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica. []  Art. 112 – Servizio pianificazione territoriale regionale Il Servizio pianificazione territoriale regionale: []  d) assolve alle attività di monitoraggio degli indicatori di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) sul Piano territoriale regionale; []  CAPO I – Norme in materia ambientale []  Art. 4 – Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale 1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per: a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico; b) autorità procedente: l'organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento comunale, compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale; c) autorità competente: la Giunta comunale; d) soggetti competente: la Giunta comunale; d) soggetti competente in materia ambientale: l'ARPA, l'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, la Regione, gli uffici comunali, gli altri soggetti pubblici o privati con competenze in materia ambientale.
		piccole aree a livello locale:  a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);  b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).  3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006,

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS		
Normativa	Rubrica	Articolo
		e/o argomento di riferimento
	FRIULI-VENEZ	IA GIULIA
	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento	che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.  [].  L'articolo 4 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 è modificato ed integrato dall'art. 35 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13 e la lettera d del suo comma 1 (in cui vi era il riferimento all'ARPA FVG come soggetto competente in materia ambientale) è stata abrogata dall'art. 3 comma 25 dalla L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).  Capo IV – Adeguamento a obblighi comunitari e ad atti statali di recepimento in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)  Art. 34. Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia
L.R. 30/07/2009, n. 13. Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 5 agosto 2009, n. 31.	(CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e	operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).».  2. Gli articoli da 4 a 12 della legge regionale n. 11/2005 sono abrogati.  Art. 35. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16/2008.  1. All'articolo 4 (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:  a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS		
Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
	FRIULI-VENEZ	IA GIULIA
		«3-bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.».  L'articolo 4 della L.R. 05/12/2008, n. 16 è stato modificato ed integrato dall' articolo 35 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13 e la lettera d del suo comma 1 (in cui vi era il riferimento all'ARPA FVG come soggetto competente in materia ambientale) è stata abrogata dall'art. 3 comma 25 dalla L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).  Art. 1. Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione.  1. La presente legge avvia la riforma per il governo del territorio finalizzata a stabilire le norme fondamentali per la disciplina delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, il riordino e la manutenzione della materia urbanistica, in attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.  2. La Regione dispone il riassetto della materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale in attuazione del principio di sussidiarietà, adeguatezza e semplificazione, uso
L.R. 3/12/2009 n. 22. Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2009, n. 49.	Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione.	razionale del territorio e ai fini della trasparenza, snellimento, partecipazione, completezza dell'istruttoria, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS		
Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
	FRIULI-VENEZ	IA GIULIA
Delib.G.R. 25/03/2010, n. 563. Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2010, n. 20.	Approvazione in via definitiva del documento denominato linee guida per la formazione del Piano di governo del territorio e del rapporto ambientale.	fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.  7. La Giunta regionale impartisce le linee guida per la formazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale. Le linee guida, entro trenta giorni dalla loro deliberazione, sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare che si devono esprimere entro novanta giorni, trascorsi i quali i pareri si intendono acquisiti.  8. Il servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale predispone il Piano del governo del territorio e il Rapporto ambientale mediante valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, in successive fasi con presentazione e discussione in apposite Conferenze di pianificazione.  ()  La Giunta regionale  []  Delibera  di approvare in via definitiva il documento denominato "Linee guida per la formazione del piano di governo del territorio e del rapporto ambientale", allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;  [].  Allegato. L.R. 3 dicembre 2009, n. 22 "Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione".  2. Il piano di governo del territorio (PGT).  [].  Il Rapporto ambientale (RA)  Il Rapporto ambientale (RA) contiene le informazioni sullo stato dell'ambiente regionale e definisce obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali e relativamente allo stato di avanzamento dell'iter di formazione del Piano di governo del territorio (PGT).  La procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) è avviata contestualmente al processo di costruzione del PGT e del relativo RA e costituisce metodo di realizzazione del piano stesso. Ciò comporta la condivisione e compartecipazione nello sviluppo del PGT di tutti i cittadini gi

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS		
Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
	FRIULI-VENEZ	IA GIULIA
		obiettivi di sostenibilità del PGT.  La redazione del Rapporto ambientale deve avvenire secondo i contenuti di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, specificati nell'allegato VI al citato decreto, analizzando il percorso di formazione del PGT nelle varie fasi progettuali fino alla loro conclusione.  La Valutazione ambientale strategica è prevista altresì dall'art. 3 della L.R. n. 11/2005 ed è volta a verificare in modo esplicito la coerenza delle scelte del piano con gli obiettivi di sviluppo sostenibile al fine di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente.  Obiettivi di fondo, scelte di prima impostazione, portata e livello di dettaglio delle informazioni sono oggetto di discussione in sede di Prima Conferenza di pianificazione mediante una verifica partecipativa, identificando finalità e obiettivi del progetto di PGT, da confrontarsi con le eventuali criticità ambientali.  Art. 110. Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 43/1990.  1. L'articolo 9 della legge regionale n. 43/1990 è sostituito dal seguente: «Art. 9. Coordinamento dei procedimenti.  1. Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti in riferimento ai progetti di opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale da realizzarsi in attuazione dil piani e programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, nella redazione dello studio di impatto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
L.R. 21/10/2010 n. 17. Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 27 ottobre 2010, n. 43, S.O. n. 24.	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.	2. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9-bis può essere condotta nell'ambito della valutazione ambientale strategica, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento di cui all'articolo 30, qualora il livello di dettaglio del piano o del programma lo consenta. In tal caso, il soggetto proponente presenta l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale all'autorità procedente nel processo di valutazione ambientale strategica, che la trasmette all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si esprime con parere vincolante.  3. La verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale comprendono la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.  4. Ai fini di cui al comma 3 il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale, contenenti anche lo studio d'incidenza di cui

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS		
Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
	FRIULI-VENEZ	IA GIULIA
D.P.Reg. 16/01/2012, n. 010/Pres. Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 25 gennaio 2012, n. 4, S.O. 27 gennaio 2012, n. 5.	L.R. n. 16/2007, art. 2, comma 1. Approvazione definitiva degli elaborati 'Piano d'azione regionale" (All. 1), 'Rapporto ambientale – valutazione ambientale strategica del Piano d'azione regionale" (All. 2), 'Sintesi non tecnica del rapporto ambientale – valutazione ambientale strategica del Piano d'azione regionale" (All. 3) e "Dichiarazione di sintesi relativa al percorso di valutazione ambientale strategica del Piano d'azione regionale (ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. B), del D.Lgs. 152/2006" (All. 4).	Art. 2 Obiettivi. Art. 3 Zonizzazione. Art. 4 Azioni. Art. 5 Piani d'azione comunali. Art. 6 Raccordo con la pianificazione degli Enti locali. Art. 7 Monitoraggio e coordinamento. Art. 8 Durata. Art. 9 Varianti. Allegato 1 – Piano di azione regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 16/2007 – Elenco dei documenti utilizzati a supporto del documento di piano – Rapporto ambientale. Allegato 2 – Rapporto ambientale – Valutazione ambientale strategica del Piano d'azione regionale. Allegato 3 – Sintesi non tecnica del rapporto ambientale – Valutazione ambientale strategica del Piano d'azione regionale. Allegato 4 – Dichiarazione di sintesi relativa al percorso di valutazione ambientale strategica del Piano d'Azione regionale (ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. B del D.Lgs. 152/2006).
<b>Delib.G.R. 29/12/2015, n. 2627.</b> Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 13 gennaio 2016, n. 2.	Indirizzi generali per i processi di VAS concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici della regione autonoma friuli venezia giulia.	Allegato A. Indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia.  1. FINALITA', PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI 2. AMBITO DI APPLICAZIONE 3. AUTORITA' COMPETENTI

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS		
Normativa Rubrica Articolo e/o argomento di riferimento		
FRIULI-VENEZIA GIULIA		
4. FASI DEL PROCESSO di VAS 5. MONITORAGGIO		

## Fonte normativa sul sito web:

- www.regione.fvg.it ambiente e territorio sviluppo sostenibile autorità ambientale
   www.arpa.fvg.it Supporto tecnico Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
   bur.regione.fvg.it/newbur